



Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici

**Modalità di formazione e aggiornamento
dell' "Elenco degli Agglomerati esistenti" ex DRG
201/2016 e s.m.i.**

Sommario

1. DEFINIZIONI.....	3
2. PERIMETRAZIONE AGGLOMERATI	3
3. CONSISTENZA AGGLOMERATI.....	6
4. VERIFICA DI COERENZA DEI PIANI URBANISTICI CON LA PROGRAMMAZIONE D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	10
5. INDIVIDUAZIONE DI NUOVI AGGLOMERATI CONSEGUENTI AD AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO.....	11
6. MODIFICHE ALLA PERIMETRAZIONE O ALLA CONSISTENZA DEGLI AGGLOMERATI ESISTENTI	12
6. CHIARIMENTI IN MERITO AL PASSAGGIO DI CLASSIFICAZIONE DA AGGLOMERATO A NUCLEO ISOLATO E VICEVERSA	13
MODELLO – Informazioni relative alle previsioni di nuovi Agglomerati ai sensi della D.G.R. n. 201/2016.	15

1. DEFINIZIONI

Centro abitato (secondo ISTAT): aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici costituenti la condizione di forma autonoma di vita sociale.

Nucleo abitato (secondo ISTAT): località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché la distanza tra una casa e l'altra non superi la trentina di metri.

Case sparse (secondo ISTAT): sono quelle disseminate nel territorio comunale a distanza tale da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

Sezione di censimento (secondo ISTAT): unità minima di rilevazione del comune sulla cui base è organizzata la rilevazione censuaria. A partire dalle sezioni di censimento sono ricostruibili, per somma, le entità geografiche e amministrative di livello superiore (località abitate, aree sub-comunali, ed altre). Ciascuna sezione di censimento deve essere completamente contenuta all'interno di una sola località.

Agglomerato (cfr. art. 74, lett. n) del D.Lgs. 152/06): l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Rete fognaria (cfr. art. 74, lett. dd) del D.Lgs. 152/06): un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Abitante equivalente (cfr. art. 74 lett. a) del D.Lgs. 152/06): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

2. PERIMETRAZIONE AGGLOMERATI

Il concetto di agglomerato è legato alle caratteristiche territoriali ed insediative dell'area in esame nonché al contesto impiantistico del servizio idrico esistente.


Ferma restando la definizione di "Agglomerato" presente nella Direttiva 91/271/CE, ripresa peraltro testualmente dal D.Lgs 152/06, in sede di Commissione U.E. si è sempre posta l'esigenza che a livello di Stati membri vi sia un'applicazione coerente ed omogenea nell'individuazione dell'Agglomerato.

Al riguardo è evidente che il criterio più semplice, ossia quello di associare ad "*un impianto di trattamento un agglomerato*" è corretto soltanto quando effettivamente per ragioni tecnico – pratiche si è in presenza di un solo impianto per un dato agglomerato.

Tenuto conto che tale criterio non trova di norma applicazione nelle situazioni più complesse, la Commissione UE ha indicato, attraverso le "Linee guida per l'implementazione della Direttiva


91/271/CE" e le successive "Guide alla compilazione del Questionario UWWTD (Guidance)", i seguenti "scenari interpretativi" a cui ricondursi nella individuazione degli "Agglomerati":

Scenario a)




1 "agglomerato" servito da 1 "sistema di raccolta" e da 1 impianto di trattamento.


Scenario b)



Scenario c)



Scenario d)



A partire dalle indicazioni suddette, l'esigenza è quella di definire gli "Agglomerati" presenti in ambito regionale in coerenza con le indicazioni dell'Unione Europea avendo a riferimento, per quanto possibile, i seguenti criteri applicativi:

- *i centri abitati ed i nuclei abitati classificati ISTAT dotati di reti fognaria distinte ed indipendenti che recapitano ad impianti di trattamento ovvero a punti di scarico terminale distinti, si qualificano come agglomerati distinti gli uni dagli altri (scenario a);*
- *i centri abitati classificati ISTAT ancorché dotati di più reti fognarie indipendenti afferenti ad impianti di trattamento ovvero a punti di scarico terminale distinti danno luogo ad un unico agglomerato (scenario b);*
- *i centri abitati ed i nuclei abitati classificati ISTAT, ancorché separati, dotati di rete fognaria ed afferenti tramite opere di collettamento al medesimo impianto di trattamento ovvero allo stesso punto di scarico terminale danno luogo ad un unico agglomerato (scenario c);*
- *i centri abitati ed i nuclei abitati classificati ISTAT dotati di un'unica rete fognaria che recapita a più impianti di trattamento verso i quali vengono convogliate le acque reflue prodotte in relazione alle specifiche modalità di gestione individuate dal gestore del servizio danno luogo ad un unico agglomerato (vedi agglomerati a forte fluttuazione stagionale, scenario d).*

Da quanto evidenziato ai punti precedenti, risulta evidente che il **concetto di “agglomerato” assume carattere dinamico legato alla urbanizzazione del territorio ed ai programmi di interconnessione dei sistemi fognario – depurativo.**

Pertanto, la perimetrazione degli Agglomerati presenti in ambito regionale, non può essere statica, ma deve necessariamente tener conto dello sviluppo delle infrastrutture fognario-depurative nonché dei processi di urbanizzazione in atto sul territorio.

Per poter procedere alla perimetrazione di dettaglio degli Agglomerati presenti sul territorio regionale è necessario, quindi, riferirsi ai dati contenuti nel Sistema Informativo del Servizio Idrico Integrato di cui alla DGR 2087/2015, così come aggiornata dalla DGR 871/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, che costituiscono la rappresentazione aggiornata dello stato delle infrastrutture fognario-depurative presenti sul territorio.

I dati contenuti nel Sistema Informativo di cui sopra, vengono forniti in formato digitale dai Gestori del Servizio Idrico Integrato e sono strutturati all'interno di un sistema informativo geografico (GIS) e di database a seconda della loro tipologia (cartografici o descrittivi).

La struttura del sistema informativo è articolata in tre componenti finalizzati a:

- l'upload dei dati da parte dei gestori e relativa verifica;
- la trasmissione formale dei dati da parte dei Gestori;
- l'elaborazione GIS.

Il sistema è implementato sui sistemi della Regione Emilia-Romagna ed i dati e metadati inviati formalmente vengono inseriti in banca dati regionale, ai fini dell'elaborazione (ricerca, posizionamento, misurazione, ecc.) in ambiente GIS integrato con l'infrastruttura regionale. Nel GIS sono individuate e configurate le cartografie regionali di contesto funzionali al sistema, fra cui: CTR, confini amministrativi comunali, reticolo idrografico, bacini idrografici.

Per il servizio di fognatura vengono fornite informazioni relative a:

- reti fognarie;
- tratte fognarie;
- nodi di rete fognaria;
- scolmatori di piena e prese di magra;
- bacini scolanti;
- vasche;
- scarichi;

- impianti di sollevamento.

Per il servizio di depurazione vengono fornite informazioni relative a:

- impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Gli oggetti contenuti nel GIS sono rappresentati tramite poligoni, linee e punti topologicamente correlabili e pertanto consentono di individuare agevolmente i diversi impianti di depurazione presenti sul territorio regionale nonché le reti fognarie ad essi afferenti, ivi comprese le opere utili al funzionamento di queste ultime.

Quindi, incrociando le informazioni fornite dai Gestori del Servizio Idrico su reti, impianti e bacini scolanti con le informazioni relative ai centri/nuclei abitati fornite dall'ISTAT, è possibile pervenire ad una perimetrazione puntuale degli Agglomerati presenti sul territorio regionale.

Per ciascun Agglomerato individuato e per ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane viene fornito un codice identificativo che deve essere utilizzato dal Gestore del Servizio Idrico, al momento del caricamento/aggiornamento delle informazioni nel Sistema informativo del SII di cui alla DGR 2087/2015 e s.m.i. nonché all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

3. CONSISTENZA AGGLOMERATI

Le definizioni di “carico” di un agglomerato adottate dalla Commissione Europea (1998-2000) e contenute nel DM 18 settembre 2002 sono le seguenti:

- **carico nominale:** carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato, espresso in abitanti equivalenti, costituito dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue industriali; esso non include il carico delle acque reflue industriali trattate separatamente e che scaricano non in fognatura. Il carico nominale rappresenta la “dimensione” dell'agglomerato e deve comprendere il carico biodegradabile proveniente dalle aree servite e non servite da sistemi di collettamento.
- **carico totale servito:** carico totale organico biodegradabile, espresso in abitanti equivalenti, generato nell'agglomerato e connesso ai sistemi di collettamento; esso non include il carico delle aree dell'agglomerato prive di collettamento.
- **carico totale trattato:** carico totale organico biodegradabile, espresso in abitanti equivalenti, connesso ai sistemi di collettamento e che raggiunge l'impianto di trattamento; la differenza tra il carico totale servito ed il carico totale trattato rappresenta il carico delle aree dell'agglomerato con sistemi di collettamento che non raggiungono l'impianto di trattamento.

Le variazioni del carico di un agglomerato possono dipendere da diversi fattori, fra cui:

- la connessione o sconnessione di scarichi industriali ad un determinato impianto di trattamento di acque reflue urbane;
- la variazione della popolazione dell'agglomerato;
- l'aggiunta o rimozione di aree sufficientemente concentrate (insediamenti).

Il carico o “consistenza” degli Agglomerati viene valutata basandosi sulle seguenti informazioni:

1. dati desumibili dal Sistema Informativo del Servizio Idrico Integrato;

2. dati forniti dal Gestore in ordine agli AE industriali serviti così come desumibili dai dati forniti dai Gestori stessi ai sensi della DGR 1480/2010;
3. dati desumibili dalla perimetrazione delle zone censuarie ISTAT;
4. dati desumibili dal Registro delle Imprese di cui alle Camere di Commercio;
5. dati forniti dal Servizio statistica e sistemi informativi geografici della Regione Emilia-Romagna;
6. altri dati.

Essa viene determinata, in via generale, attraverso la somma dei diversi contributi, secondo la formula:

Residenti + Fluttuanti + Turisti di punta + AE industriali in fognatura

dove:

- **Residenti** = il dato di base è rappresentato dalla popolazione residente, così come censita per sezione di censimento ISTAT, tenendo conto dell'equivalenza: 1 abitante residente = 1 AE. Le sezioni di censimento vengono sovrapposte al perimetro dell'Agglomerato e, laddove la sezione non sia tutta interna a tale perimetro, il dato viene ricavato andando ad analizzare la distribuzione degli immobili all'interno della sezione di censimento. In alternativa il dato può essere recuperato dall'Anagrafe comunale sulla base della popolazione residente nelle vie ricadenti nel perimetro dell'Agglomerato.
- **Fluttuanti:** Tra le altre componenti del carico antropico che vanno considerate come quota parte del carico civile, c'è la componente legata alla popolazione fluttuante laddove questa sia ritenuta significativa per l'Agglomerato in questione. Questa componente è composta generalmente dai flussi di popolazione pendolare per motivi di lavoro o di studio (purché non provenienti da Comuni già ricompresi nell'Agglomerato), dalle presenze turistiche senza pernottamento, dalla popolazione non residente ospitata in strutture ospedaliere o strutture similari.
Per quanto riguarda la popolazione pendolare, il dato relativo agli studenti non residenti viene ricavato dai dati forniti dalle singole Università considerando 1 studente = 1/4 di AE mentre quello relativo ai lavoratori viene ricavato dai dati ISTAT considerando 1 lavoratore = 1/3 di AE (la valutazione tiene conto del numero di ore che il pendolare trascorre nell'Agglomerato: 6 per lo studente e 8 per il lavoratore).
Per quanto riguarda i flussi turistici giornalieri, vengono stimati sulla base dei dati forniti dal Servizio statistica e sistemi informativi geografici della Regione Emilia – Romagna, considerando 1 turista = 3/24 di AE.
Per quanto riguarda la popolazione non residente ospitata nelle strutture ospedaliere (pubbliche e private) il dato è disponibile presso il Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali della Regione. Per avere una stima della consistenza in termini di AE si considerano 3 AE ogni posto letto occupato.
- **Turisti di punta:** sulla base dei dati relativi alla domanda e all'offerta turistica scaturiti da analisi di settore, per il calcolo Turisti si fa riferimento alle presenze registrate nelle strutture ricettive soggette alla rilevazione ISTAT presenti nel territorio in esame. La stima del numero di turisti, presenti nella settimana di massimo afflusso viene effettuata partendo dalla quantificazione delle presenze nelle strutture ricettive oggetto di rilevazione ISTAT a livello comunale, unitamente a quelle ipotizzate nelle seconde case¹.
 - **Calcolo delle presenze nelle strutture ricettive soggette a rilevazione ISTAT** - Il dato delle presenze presso le strutture ricettive soggette a

¹ Le elaborazioni si basano principalmente su informazioni fornite dall'ISTAT e i risultati restituiti per ciascun comune esistente a quella data; per tenere conto degli accorpamenti tra comuni, avvenuti negli anni successivi, è sufficiente effettuare le somme dei risultati ottenuti per i singoli comuni che sono stati oggetto di "fusione".

rilevazione ISTAT è fornito dal Servizio statistica e sistemi informativi geografici della Regione Emilia-Romagna; questa informazione viene fornita annualmente a livello di zona turistica. Successivamente viene distribuito tale dato a ciascun comune della Regione in base all'offerta del numero di posti letto presenti nella zona interessata sulla base dell'ultima rilevazione effettuata. Per ottenere il dato della settimana di punta si fa riferimento a due altri coefficienti che tengono conto, a seconda della zona turistica, della punta registrata nel mese di massimo afflusso (Coeff Punta Mensile) e di quella della settimana di massima affluenza (Coeff Punta Settimanale).

- **Calcolo delle presenze nelle seconde case non soggette a rilevazione ISTAT** - Per ciascun comune viene fornito il numero abitazioni totali (*Abi11*) e occupate da residenti (*Abi11Occ*) aggiornato al censimento più recente. Dalla differenza dei due termini si ottengono il numero di abitazioni non occupate. Per ogni comune viene definito, inoltre, un coefficiente (*Coeff GGOcc*) che fornisce il numero di giorni di occupazione delle seconde case in un anno (15, 30, 60, 75). Per ciascun comune viene stimato anche il numero di case inagibili applicando un coefficiente (*Coeff inagibilità 2e case*) che può variare dal 3% al 10% e che viene definito sulla base di un'analisi territoriale condotta attraverso strumenti di foto-rilevazione. Il numero di abitazioni non occupate viene ridotto, quindi, di questa percentuale in modo da tener conto di ruderi e di case non abitabili. Viene così definito il numero di seconde case utilizzate nel periodo turistico. Applicando al numero di abitazioni non occupate un coefficiente di occupazione per singola abitazione (*Coeff Num Tur 2e case*), variabile da 2,5 a 3,5 AE per abitazione, tra i comuni dell'interno e quelli della costa, e un coefficiente che tiene conto della contemporaneità della presenza dei residenti e dei turisti (*Coeff contemporaneità*), variabile da 0,75 a 0,925 in base alla zona turistica, si ottiene il numero di turisti, presente nelle seconde case nella settimana di massimo afflusso.

Il dato comunale ottenuto dalla somma dei due fattori precedentemente indicati, viene successivamente ridistribuito nelle singole frazioni in base alla percentuale di abitazioni registrate nell'ultimo censimento disponibile con tale dettaglio. I risultati così ottenuti in alcuni casi vengono rivisti anche alla luce delle conoscenze delle realtà locali dal Gestore del SII (fluttuazioni di carico in periodo turistico) sentito anche il comune di competenza.

- **AE industriali in fognatura:** gli AE industriali in via prioritaria sono determinati dai dati forniti dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della DGR 1480/2010 e sue successive modifiche. In tal caso si considera il carico medio giornaliero di COD sversato in fognatura, ottenuto dal prodotto del volume annuo scaricato e la concentrazione media annua di COD, misurato in uscita dal trattamento aziendale, diviso 365 giorni; si considera 1 AE = 0,12 kg di COD/giorno.

In alternativa, il dato di base può essere rappresentato dal numero di unità locali e di addetti disaggregati secondo la classificazione ATECO, così come censiti per sezione di censimento ISTAT. Il carico organico COD, espresso in abitanti equivalenti, prodotto dalle attività economiche presenti nel territorio in esame viene calcolato a partire dal numero di addetti, introducendo specifici coefficienti di conversione $C_i = AE/addetto$ in funzione della tipologia di attività. Nella tabella seguente sono indicati i valori dei coefficienti di conversione adottati nei calcoli, come desumibili dalla letteratura di settore (vedi Quaderno IRSA n. 33 e successivi). Per stabilire in che misura il carico organico prodotto dalle attività economiche (industriali, artigianali, commerciali, terziarie e di servizio) presenti nel territorio incide sul dimensionamento di un agglomerato è necessario verificare preliminarmente se gli insediamenti produttivi individuati recapitano o meno in pubblica

fognatura. Tale informazione deve essere desunta in collaborazione con il Gestore del Servizio Idrico.

Tipologia Attività Economica	Ci=AE/addetto
Agricoltura, caccia e relativi servizi	0,3
Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi	0,3
Pesca, piscicoltura e servizi connessi	0,3
Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba	30
Estraz. di petrolio greggio, gas naturale e serv. connessi (escl. la prospezione)	30
Estrazione di minerali di uranio e di torio	0,6
Estrazione di minerali metalliferi	5
Altre industrie estrattive	12
Industrie alimentari e delle bevande	84
Industria del tabacco	7,5
Industrie tessili	18
Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tinture di pellicce	0,6
Preparaz. e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, calzature	57
Industria del legno e dei prodotti in legno, esclusi i mobili; mat. da intreccio	1,6
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta	60
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati	60
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, tratt. dei combustibili nucleari	30
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	40
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	15
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	1,5
Produzione di metalli e loro leghe	2,3
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti	2
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (compr. install., montaggio, ecc)	1,0
Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici	0,6
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.	0,6
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni	0,6
Fabbricazione di apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici e orologi	0,6
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1,7
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1,7
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere	2
Recupero e preparazione per il riciclaggio	2
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda	1,4
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua	0,6
Costruzioni	0,3
Commercio e riparazione di auto e moto; vendita al dettaglio di carburante	0,3
Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio (escl. auto e moto)	0,3
Commercio al dettaglio (escl. auto e moto); riparazione di beni personali e per la casa	0,3
Alberghi e ristoranti	0,3
Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte	0,3
Trasporti marittimi e per vie d'acqua	0,3
Trasporti aerei	0,3
Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; agenzie di viaggio	0,3
Poste e telecomunicazioni	0,3
Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	0,3
Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	0,3
Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria	0,3
Attività immobiliari	0,3
Noleggio di macc. e attrezz. senza operatore e di beni per uso pers. e domestico	0,3
Informatica e attività connesse	0,3
Ricerca e sviluppo	0,3
Altre attività professionali ed imprenditoriali	0,3
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0,3
Istruzione	0,3
Sanità e altri servizi sociali	1,5
Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	0,3
Attività di organizzazioni associative n.c.a.	0,3
Attività ricreative, culturali e sportive	0,3
Altre attività dei servizi	0,3
Servizi domestici presso famiglie o convivenze	0,3
Organizzazioni e organismi extraterritoriali	0,3

La consistenza dell'Agglomerato può essere ricavata anche indirettamente laddove siano disponibili i dati relativi ai carichi in ingresso all'impianto o agli impianti di depurazione che servono l'Agglomerato.

Tale metodo è utilizzabile laddove sia disponibile una valutazione del Gestore sul corretto funzionamento degli scolmatori di piena, degli scarichi di emergenza e dei by-pass testa impianto, se presenti. Inoltre, il sistema di collettamento non deve presentare perdite o ingressioni di acque che possano incidere in maniera significativa sul carico in ingresso all'impianto.

Laddove siano rispettate le condizioni citate, il Gestore fornisce una quantificazione del carico in ingresso all'impianto in termini di AE calcolato come media della settimana di massimo carico registrata nell'arco dell'anno escludendo situazioni inconsuete quali piogge abbondanti.

Al fine della determinazione del numero di AE effettivamente serviti dall'impianto di depurazione, si utilizzano i seguenti fattori di conversione:

1. $AE = CO/c$ con: CO carico organico biodegradabile totale espresso come BOD₅ o COD (kg di O₂/giorno); c = carico organico specifico (1AE come BOD₅ = 0,06 kg di O₂/giorno; 1AE come COD = 0,12 kg di O₂/giorno);
2. $AE = (CI / \alpha * d)$ con: CI = carico idraulico (m³/d); d = dotazione idrica (0,25 m³/ab. giorno); α = coefficiente di afflusso in fogna (0,8).

4. VERIFICA DI COERENZA DEI PIANI URBANISTICI CON LA PROGRAMMAZIONE D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 22/02/2016, ATERSIR e il Gestore del SII sono individuati quali soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della procedura VALSAT qualora gli enti competenti predispongano Piani che disciplinano ambiti di nuovo insediamento o modifica ai sistemi insediativi esistenti.

La DGR 201/2016 prevede la partecipazione di ATERSIR e del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) al processo di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici che disciplinano ambiti di nuovo insediamento o modifica ai sistemi insediativi esistenti, finalizzata alla verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche all'esistente sistema delle dotazioni del SII e alla programmazione degli interventi ammissibili a carico della tariffa e ritenuti necessari per adeguare o mantenere efficiente il sistema impiantistico alle normative europee e al PTA (Piano Tutela Acque).

Il Gestore è parte attiva nella formazione degli elaborati di Piano, contribuendo a sensibilizzare gli Amministratori e le strutture tecniche locali sul tema del Servizio Idrico Integrato per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla DGR 201/2016, come aggiornati dalla DGR 569/2019, e, più in generale, gli obiettivi di governo del territorio stabiliti all'art. 1 della legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017).

Il Gestore, fin dalle prime fasi di elaborazione dei documenti, dovrà fornire all'Amministrazione procedente il proprio contributo conoscitivo e valutativo sugli aspetti di competenza, coerentemente a quanto indicato all'art. 23 della L.R. 24/2017 "Informazioni ambientali e territoriali", che ricomprende i concessionari di pubblici servizi tra i soggetti che concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio.

L'Amministrazione conforma il Piano al parere di sostenibilità tecnica e ambientale espresso dal Gestore del SII, anche in relazione ai requisiti tecnici infrastrutturali per l'adeguamento o la realizzazione dell'impianto e delle reti.

ATERSIR si esprime, ai sensi del punto 3 della DGR 201/2016, in merito alla coerenza delle nuove previsioni con la programmazione d'ambito del SII e, di conseguenza, sull'ammissibilità totale o parziale degli interventi a carico della tariffa del SII e sui conseguenti tempi di realizzazione (punto 4 della DGR 201/2016).

Al fine dell'espressione del parere di competenza da parte di ATERSIR, l'Amministrazione procedente dovrà fornire all'Agenzia, secondo le modalità che questa individuerà come più opportune, le informazioni relative agli ambiti di nuovo insediamento o alle modifiche ai sistemi insediativi esistenti e al conseguente fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con il parere rilasciato dal Gestore del SII. Nell'istanza di parere l'Amministrazione dovrà dare atto esplicitamente che il documento di VALSAT è stato elaborato congiuntamente con il Gestore del SII per le parti di competenza, e che le indicazioni dello stesso sono state recepite.

ATERSIR dovrà fornire parere espresso qualora risultasse, a seguito del parere del Gestore del SII:

- la necessità di inserire nella programmazione d'ambito del SII interventi infrastrutturali riguardanti nuovi Agglomerati o modifiche sostanziali degli esistenti;

e/o

- un'incidenza delle previsioni urbanistiche sulle aree di salvaguardia e sulle zone di riserva della risorsa destinata al consumo umano.

Nel caso di realizzazione di nuovi insediamento o modifica ai sistemi insediativi esistenti, ATERSIR dovrà fornire indicazioni circa tempi e modalità di trasferimento delle opere realizzate dai proponenti al Gestore del Servizio Idrico.

5. INDIVIDUAZIONE DI NUOVI AGGLOMERATI CONSEGUENTI AD AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO

Nel caso di realizzazione di nuovi ambiti insediativi che possono dare origine a nuovi Agglomerati, i Comuni, acquisito il parere di ATERSIR di cui ai punti 3 e 4 della DGR 201/2016 secondo le modalità indicate nel paragrafo 4 della presente Direttiva, in sede di rilascio dei permessi a costruire, ai sensi del punto 5 della DGR 201/2016, dovranno provvedere a fornire ai competenti uffici regionali le informazioni relative alle previsioni di nuovi Agglomerati utilizzando la scheda allegata alla presente Direttiva.

La documentazione, in particolare, dovrà contenere i tracciati delle nuove reti per la raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento, l'ubicazione dei nuovi scarichi che si intendono attivare sia in corpo idrico superficiale sia su suolo o strati superficiali del sottosuolo dove consentito, nonché le informazioni relative al/agli impianti di trattamento delle acque reflue che si intende realizzare.

Gli uffici regionali, con il contributo tecnico di ARPAE, provvederanno ad individuare i nuovi Agglomerati ai fini dell'aggiornamento dell'**Elenco degli Agglomerati Esistenti** di cui alla DGR 201/2016 così come aggiornato con la DGR 569/2019.

Del perimetro e delle caratteristiche dei nuovi Agglomerati verrà fornita al Comune richiedente apposita documentazione contenente, tra l'altro, il codice univoco di identificazione che dovrà essere utilizzato ad opera di chi realizza gli interventi di nuova urbanizzazione per presentare richiesta di AUA alla SAC di ARPAE territorialmente competente prima dell'attivazione degli scarichi.

Una volta completati gli interventi di nuova urbanizzazione, le opere fognario/depurative realizzate dovranno essere trasferite dal proponente le opere al Gestore del Servizio Idrico Integrato nei tempi e nei modi definiti da ATERSIR.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, una volta acquisita la gestione delle nuove opere realizzate, dovrà provvedere alla voltura dell'AUA rilasciata dalla SAC di ARPAE per il/i nuovo/i Agglomerato/i.

6. MODIFICHE ALLA PERIMETRAZIONE O ALLA CONSISTENZA DEGLI AGGLOMERATI ESISTENTI

La variazione del perimetro e della consistenza di un Agglomerato esistente può conseguire ai seguenti casi:

1. interventi di razionalizzazione delle reti che generano l'aggregazione di due o più Agglomerati esistenti;
2. nuove lottizzazioni (nuove reti nere e bianche collettate su reti miste o separate di un Agglomerato esistente; nuove reti nere collettate su reti nere/miste di un Agglomerato esistente e nuove reti bianche con scarico in corpo idrico superficiale o suolo o strati superficiali del sottosuolo laddove consentito);
3. nuovi allacci di piccole lottizzazioni, di attività produttive o insediamenti turistici (ad es. alberghi e campeggi) e/o eventuali diversificazioni dei recapiti degli scarichi da queste provenienti (passaggio da sistemi di trattamento individuale ad allaccio in fognatura e viceversa);
4. correzioni dell'assetto della rete a seguito di ricognizioni puntuali effettuate da Gestore del Servizio Idrico nell'ambito delle attività di cui alla DGR 2087/2015 e s.m.i.;
5. variazioni della consistenza di un Agglomerato dovuta ad approfondimenti conoscitivi o al modificarsi delle condizioni di origine conseguenti, ad esempio, alla chiusura o avvio di attività produttive significative in termini di carico generato.

Per quanto riguarda i casi sopra riportati che possono portare alla variazione del perimetro o della consistenza di Agglomerati esistenti, fermo restando la necessità da parte dei comuni di acquisire il parere di ATERSIR di cui al paragrafo 4 nel caso di modifica degli insediamenti esistenti che possono comportare variazioni degli Agglomerati individuati ai sensi della DGR 201/2016 come modificati dalla DGR 569/2019, si evidenzia che:

- per quanto attiene agli interventi di razionalizzazione delle reti che generano l'aggregazione di due o più Agglomerati esistenti (caso 1) e agli interventi di nuove lottizzazioni che generano variazioni significative di Agglomerati esistenti (caso 2), configurandosi quali modifiche sostanziali delle autorizzazioni in essere (*cf.* paragrafo 2 "Autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati" dell'Allegato 2 alla DGR 569/2019), **in fase di progettazione degli interventi, e comunque prima dell'allaccio alla rete esistente dei nuovi scarichi, va presentata, la domanda di variazione dell'autorizzazione rilasciata alla SAC di ARPAE territorialmente competente,**
La modifica della perimetrazione e della consistenza dell'Agglomerato o degli Agglomerati interessati nonché l'iscrizione di un nuovo Agglomerato nell'**Elenco degli Agglomerati**

Esistenti verrà condotta dai competenti uffici della Regione solo a seguito della “comunicazione” da parte del Gestore del Servizio Idrico alla SAC di ARPAE territorialmente competente e, per conoscenza, ai medesimi dell’entrata in funzione del nuovo assetto delle reti fognarie e degli eventuali impianti di trattamento delle acque reflue urbane, così come rappresentato nella richiesta di modifica sostanziale dell’AUA esistente o di richiesta di rilascio di nuova AUA;

- per quanto attiene a nuovi allacci alla rete esistente di piccole lottizzazioni, di attività produttive o insediamenti turistici (ad es. alberghi e campeggi) e/o eventuali diversificazioni dei recapiti degli scarichi da questi provenienti (caso 3), nonché alle correzioni dell’assetto della rete esistente condotte a seguito di ricognizioni puntuali effettuate da Gestore del Servizio Idrico (caso 4), configurandosi quali interventi/operazioni che non producono modifiche sostanziali degli Agglomerati in essere (cfr. paragrafo 2 “Autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati” dell’Allegato 2 alla DGR n. 569/2019) non richiedono una modifica delle autorizzazioni rilasciate.

Pertanto, la modifica della perimetrazione e della consistenza degli Agglomerati contenuta nell’**Elenco degli Agglomerati Esistenti** da parte dei competenti uffici della Regione avverrà a seguito del caricamento da parte del Gestore delle informazioni all’interno del Sistema Informativo delle reti del Servizio Idrico Integrato effettuato annualmente ai sensi della DGR 2087/2015 e sue successive modifiche e integrazioni;

- per quanto attiene alla variazione, sia in senso positivo sia in senso negativo, della consistenza di un Agglomerato esistente (caso 5) dovuta ad approfondimenti conoscitivi o semplicemente alla modifica delle condizioni di origine intercorse col passare del tempo (ad esempio chiusura o avvio di attività produttive significative in termini di carico generato), il Gestore del Servizio Idrico provvederà a darne comunicazione ai competenti uffici regionali e alla SAC di ARPAE territorialmente competente.

Laddove la modifica della consistenza dell’Agglomerato risulti tale da non comportare, per questo, una variazione della classe di riferimento, i competenti uffici regionali procederanno con l’aggiornamento **dell’Elenco degli Agglomerati Esistenti**.

Qualora la modifica della consistenza dell’Agglomerato dovesse risultare tale da comportare una variazione di classe dello stesso, e di conseguenza una variazione della tipologia di trattamenti nonché dei parametri allo scarico per l’impianto/i di trattamento delle acque reflue ad esso asservito/i, il Gestore dovrà provvedere a richiedere, alla SAC di ARPAE territorialmente competente, una modifica dell’autorizzazione in essere. In tal caso, i competenti uffici regionali provvederanno ad aggiornare l’**Elenco degli Agglomerati Esistenti** solo a seguito della “comunicazione” da parte della SAC di ARPAE dell’avvenuta modifica dell’autorizzazione.

6. CHIARIMENTI IN MERITO AL PASSAGGIO DI CLASSIFICAZIONE DA AGGLOMERATO A NUCLEO ISOLATO E VICEVERSA

A seguito degli approfondimenti conoscitivi condotti dal Gestore del SII in virtù degli obblighi informativi derivanti dalla DGR 2087/2015 e sue successive modifiche e integrazioni potrebbero emergere situazioni in cui, all’interno di Agglomerati esistenti, risultino presenti sistemi di rete fuori dalla gestione del Servizio Idrico in quanto non di proprietà pubblica (art. 143, comma 1 del D.Lgs 152/2006).

I casi che potrebbero verificarsi sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

1. reti non di proprietà pubblica che risultano comunque allacciate ad una rete fognaria in gestione del Servizio idrico - in tal caso il perimetro e la consistenza dell’Agglomerato interessato rimangono invariati atteso che all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane o comunque allo scarico finale afferisce l’intero carico generato dal centro abitato;

2. reti non di proprietà pubblica che risultano avere uno scarico proprio in altro recettore – in tal caso se queste rimangono interne al perimetro dell'Agglomerato, andranno considerati come IAS (Sistemi di trattamento individuali) e dovranno essere dotati di trattamenti equivalenti a quelli previsti per la classe dell'Agglomerato in cui ricadono; qualora, invece, rimangano esterne al perimetro dell'Agglomerato, così come il loro scarico, allora l'area andrà stralciata dal perimetro dell'Agglomerato e dovrà essere individuata quale Nucleo Isolato;
3. le reti non di proprietà pubblica costituiscono l'intero sistema di raccolta delle acque reflue prodotte dall'Agglomerato (caso frequente per gli Agglomerati di consistenza inferiore ai 50 AE) – in tal caso l'intero Agglomerato dovrà essere individuato quale Nucleo Isolato.

Tutti i casi di cui ai punti precedenti verranno analizzati dai competenti uffici regionali con il supporto tecnico di ARPAE (SAC e Direzione Tecnica) e prima di procedere a qualsiasi modifica dell'**Elenco degli Agglomerati Esistenti** si provvederà a richiedere il parere di ATERSIR.

Analogamente, può accadere che, a seguito degli approfondimenti conoscitivi condotti dai Comuni o dal Gestore del SII, quest'ultimo in virtù degli obblighi informativi derivanti dalla DGR 2087/2015 e sue successive modifiche e integrazioni, emergano situazioni in cui, all'interno di Nuclei Isolati esistenti, risultino presenti sistemi di rete di proprietà pubblica (art. 143, comma 1 del D.Lgs 152/2006) ma fuori dalla gestione del Servizio Idrico.

In tali casi risulterà necessario riclassificare il Nucleo Isolato in Agglomerato.

Per poter riclassificare il Nucleo Isolato in Agglomerato, occorrerà procedere analogamente a quanto previsto per i nuovi Agglomerati conseguenti alla realizzazione di nuovi ambiti insediativi. Sarà necessario, quindi, che il Comune competente provveda a presentare ad ATERSIR esplicita richiesta di parere ai sensi del punto 3 della DGR 201/2016, relativamente alla compatibilità tecnico-amministrativa del sistema fognario/depurativo esistente con le esigenze infrastrutturali di cui alla programmazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato.

Una volta acquisito il parere di ATERSIR, il Comune, così come previsto al punto 5) della DGR 201/2016, provvederà a fornire ai competenti uffici regionali le informazioni relative al sistema fognario/depurativo esistente affinché possano procedere all'individuazione del nuovo Agglomerato (perimetro e consistenza). Le informazioni dovranno essere fornite conformemente a quanto indicato nella scheda allegata alla presente Direttiva.

Una volta individuato l'Agglomerato, i competenti uffici regionali provvederanno a fornire al Comune richiedente apposita documentazione contenente, tra l'altro, il codice univoco di identificazione che dovrà essere utilizzato per presentare richiesta di AUA alla SAC di ARPAE territorialmente competente prima di trasferire la gestione delle opere al Gestore del Servizio Idrico.

Una volta acquisite in gestione le opere, il Gestore del Servizio Idrico dovrà provvedere alla voltura dell'AUA.

MODELLO - Informazioni relative alle previsioni di nuovi Agglomerati ai sensi della D.G.R. n. 201/2016.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti Fisici
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Richiesta perimetrazione nuovo Agglomerato ex D.G.R. n. 201/2016.

Il sottoscritto, in qualità di..... del Comune di per lo strumento urbanistico di seguito indicato:

DENOMINAZIONE:
COMUNE DI
ADOTTATO/ASSUNTO con Deliberazione del Consiglio Comunale: N°..... del

RICHIESTE a codesta Regione, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 201/2016, l'individuazione di un nuovo Agglomerato afferente al territorio di propria competenza.

A tal fine:

- **ALLEGA** alla presente il Parere espresso dal Gestore del SII ai sensi della DGR 201/2016 circa la sostenibilità tecnica e ambientale dello strumento urbanistico adottato/assunto;
- **ALLEGA** alla presente il Parere rilasciato da ATERSIR ai sensi della DGR 201/2016 di compatibilità dello strumento urbanistico adottato/assunto con la programmazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato;

- **ALLEGA** alla presente estratto degli elaborati progettuali relativi agli ambiti di nuovo insediamento, come presentati dal proponente le opere coerentemente con lo strumento di pianificazione territoriale vigente, contenente:

- le cartografie relative all'ubicazione delle reti per la raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;
- le cartografie relative all'ubicazione degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento;
- le cartografie relative all'ubicazione degli impianti per il trattamento delle acque reflue e dei relativi scarichi;

e

- **DICHIARA** che:

- Gli elaborati progettuali presentati sono stati redatti conformemente alle indicazioni ricevute dal Gestore del Servizio Idrico nell'ambito della VALSAT dello strumento urbanistico vigente e che è stata condotta una verifica preventiva e specifica relativamente all'incidenza o meno sulle aree di salvaguardia e sulle zone di riserva della risorsa destinata al consumo umano eventualmente presenti sul territorio comunale.

Data

Firma

Allegati:

- Parere di sostenibilità tecnica e ambientale dello strumento urbanistico vigente con l'assetto infrastrutturale esistente espresso dal Gestore del SII ai sensi della DGR 201/2016
- Parere di compatibilità dello strumento urbanistico vigente con la programmazione d'ambito del Servizio Idrico Integrato rilasciato da ATERSIR ai sensi della DGR 201/2016
- Elaborati relativi al progetto presentato dal proponente le opere